

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO**

nell'interesse di **SEDDONE CRISTIAN (CF. SDDCST73M20F79U), SPANU CARLO, TORE CRISTIAN, MASURI PAOLO, DENTI GIOVANNI SANTO, SORO VALERIA, NIEDDU LUCA, ONALI GIANGREGORIO, PINNA IVAN MASSIMO, RUIU GIOVANNI, SCARAMUZZI VINCENZO (CF. SCRVNC56E20A662O), RESTAGNO ALDO (CF. RSTLDA64BO1G942J), MAZZIOTTA ANTONIO (CF. MZZNTN67E21I457W), BELVEDERE GIUSEPPE (CF. BLVGPP74A04G942I), ERBA PASQUALE (CF. RBEPQL61DO1C933W), BRUSADELLI PAOLO (CF. BRSPLA84TO5C933B), RIPAMONTI ANTONIO (CF. RGMNTN64L2OC933B), CURTI LUCIA (CF. CRTLCU67M70B785D), CONTINI MARCO (CF. CNTMRC69C12B300U), CURTI VALERIA (CF. CRTVLR86B68C933F), BATTAGLIA GIORDANO (CF. BTTGDN78H14E151Q), CONTI CESARE (CNTCSR71M69C33R), ANDOLA STEFANO, MAZZONI LORENZO (CF. MZZLNZ731O6C933M), ORTELLI GIACOMO, CASTELLI MAURIZIO (CF. CSTRRM72M19C933I), ASNAGHI MARCO (CF.SNGMRC67T22F205Y), VS CORSE** in persona del legale rappresentante p.t. Asnaghi Marco (CF.SNGMRC67T22F205Y), **GATTI MARCO (CF. GTTMCL65H17E507S), MATASSA VITTORIO (CF. MTSVTR52C29G273N), MORETTI PIERO (CF. MRTPTR50S30H501O), GENTILI ROBERTO (CF. GNTRRT61H02H501O), DONNELLO GIANLUCA (CF. DNNGLC82H08L245M), CAMPITIELLO ANTONIO (CF. CMPNTN61E21H501D), SPINACI SAMUELE (CF. SPNSML75L03D488K), LIROSSI LUCIANO (CF. LNSLCN68E21B157N), CRESSONI MATTEO (CF. CRSMTT84R28E897Y), GRAMELLINI DAVIDE (CF. GRMAND43A27D704X), SEDDONE PASQUALE, SEDDONE ANTONIO GIUSEPPE, LITTERA SILVIO, PUGGIONI SEBASTIANO, DITEL ENZO, BEZ UGO, MARCON ROBERTO, VEDANA SARA, DA RONCH GIUSEPPE, BRISTOT DIEGO, DINCA' IVES, MARCHETTI LUIGINO, MASTELLOTTO GIOBBE,**

**SALVESTREL ACHILLE, BOTTEGA ENDY, SITTA FRANCO, RUOSO GIULIANO, PIANCA GIOVANNI, DELLA COLETTA FABIO, MICHELE GHIRARDO, DALLO DOMENICO, MORET MAURIZIO, LUCA GARABONI, MATTEO BOTTACIN, SAVIANE MIRTO, PULLINI ROBERTO, ULIANA ALESSANDRO, GIANPAOLO BOTTACIN, TONO FEDERICA, PICCIN WALTER, CALDART DAVIDE, CATTELAN MASSIMILIANO, TURRIN TIZIANO, CIPRIANI LUCIO, VINCENZI GIAMPIETRO, ZANETTE FABIO, CHIESUTE MARCO, PESSOT MIRKO, AMADIO NADIA, DE RISO CARMINE (CF. DRSCMN73P28E131Q), D'ANTUONO GIUSEPPE 8CF. DNTGPP55S26A294Y), DE RISO CARMINE (CF. DRSCMN75M06G131B), LO SCHIAVO RAFFAELE (CF. LSCRFL63MM07F912X), TRAMONTANO ALFONSO (CF. TRMLNS70D16G230T), PADOVANO LUIGI (CF. PDVLGU77S27F912T), REA GIOVANNI (CF. REAGNN58B18A294M), LAURO ANTONIO (CF. LRANTN64M03A294Z), SCARFATO FRANCESCO (CF. SCRFNC59H10E131T), SOMMA ANTONIO (CF. SMMNTN76A15C129P), PALLAVICINI ERMANNO (CF. PLLRNN71L16F912I), RUSSO DIOGENE ANTONIO (RSSDNN83B05B696T), CANNIZZARO GIUSEPPE (CF. CNNGPP62S21B75V), PARISI FERDINANDO (CF. PRSFDN53B06F480H), LA MANNA ROBERTO (CF. LMNRRT50S13G834N), MAZZA ANTONIO (CF. MZZNTN49R25F480O), DI LUCIA LEOPOLDO (CF. DLCCLD45S08A128D), LANDI MAGNO (CF. LNDMGN54H08H703S), PONZONE GIUSEPPE (CF. PNZGPP49C31H703Q)** rappresentati e difesi dagli Avv.ti. Prof. Sandro Pelillo, Raffaele Angelo Pelillo e Laura Palasciano ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale di quest'ultima, Viale Parioli n. 180, giuste deleghe in calce al presente atto

**contro**

**AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA – A.C.I.**, in persona del Presidente p.t.

**nei confronti**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente p.t.

del Consiglio dei Ministri;

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, con delega per il turismo;

**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I.**, in persona del Presidente p.t.

- **FRANCESCO SOLIMENA;**

-

**per l'annullamento - previa sospensione**

- della deliberazione assunta dalla Assemblea dell'Ente in data 24 novembre 2006, resa esecutiva con DPCM del 16 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, con la quale sono state adottate modifiche agli artt. 7,12,19,23,24 e 25 dello Statuto ACI;

- per quanto di ragione, del DPCM del 16 dicembre 2006, con il quale è stato esercitato il controllo positivo e quindi resa esecutiva detta deliberazione dell'Assemblea dell'ACI del 24 novembre 2006;

- della deliberazione della Assemblea dell'ACI del 5 luglio 2006, resa esecutiva con lo stesso DPCM, con la quale sono state adottate modifiche agli artt.

1,3,4,5,6,9,11,14,17,18,19,20,21,23,24,26,32,33,35,38,41,42,44,47,53,55,57,59,60,61,63,64,67 e 68 dello Statuto ACI;

- del DPCM del 16 dicembre 2006, anche per la parte relativa al controllo esercitato sulla Deliberazione dell'Assemblea ACI del 24 novembre 2006;

- della Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 101 del 27 febbraio 2007, ad oggetto *“Automobil Club d'Italia: Nuovo Regolamento CSAI e Regolamenti elettorali”*

e di ogni altro atto inerente e connesso, quale la deliberazione del Consiglio Generale ACI del 17 gennaio 2007, di adozione del ripetuto Regolamento CSAI e dei Regolamenti elettorali, ed il bando per il rinnovo degli organismi di gestione

della CSAI, e quindi, per derivazione, per l'annullamento delle procedure elettive in corso

\* \* \*

### **PREMESSE DI FATTO**

La questione è ben nota a Codesto On.le Collegio, peraltro sono opportune alcune considerazioni preliminari.

1. Con sentenza n. 10830 del 23 ottobre 2006, il TAR - Sez. III quater, ha accolto il ricorso presentato da tesserati dell'automobilismo sportivo, proposto avverso atti della Federazione Automobil Club d'Italia (d'ora innanzi A.C.I.).

In particolare, lo Statuto dell'Ente ed i Regolamenti di settore sono risultati, sotto molteplici profili, non conformi ai principi ed alle linee guida dettate dal D.Lgs. 242/99 e s.m., dallo Statuto e dal decalogo dei principi fondamentali, da valere per tutte le Federazioni sportive nazionali, adottati dal competente Comitato Olimpico.

2. Il Giudice amministrativo, invero, ha potuto rilevare (e censurare) che l'assetto impresso dall'A.C.I. sulla organizzazione dello sport automobilistico italiano rappresenta esempio di grave incisione dei principi guida della materia, anche in termini di violazione delle più elementari regole partecipative, dettate in favore dei rappresentanti delle diverse categorie di tesserati (*rectius*: licenziati), contemplate dall'ordinamento di settore.

3. La pronunzia del TAR, in particolare, ha evidenziato che l'A.C.I., nella qualità di Federazione sportiva dell'automobilismo, pur conservando la peculiare natura di Ente Pubblico, resta comunque soggetto dell'ordinamento sportivo nazionale e come tale è tenuto all'adeguamento statutario e regolamentare rispetto alla riforma introdotta dal D.Lgs. 242/99 e s.m., prima, e dallo Statuto del CONI, poi.

In tal senso, hanno assunto rilevanza assorbente i principi di indelegabilità delle funzioni proprie degli organi direttivi federali e con essi quelli che affermano

il diritto alla partecipazione diretta ai momenti della vita federale da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, ai quali il legislatore delegato, come noto, ha riservato quota percentuale nei ripetuti organi collegiali apicali delle Federazioni sportive.

4. A fronte di ciò, sono state incise dal Giudice amministrativo le disposizioni statutarie e regolamentari attraverso le quali l'A.C.I. aveva ritenuto di sottrarsi dalla osservanza dei principi sopra richiamati, per essere stata, da un lato, riservata all'Ente la titolarità di tutti i poteri sportivi, trasferendone il solo esercizio alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (contemplata, secondo lo Statuto previgente, tra le componenti a mero carattere consultivo dell'Ente), nonché; dall'altro, per aver garantito la partecipazione degli aventi diritto nelle sole componenti collegiali della struttura (illegittimamente) delegata, con ciò escludendoli dalle attività proprie degli organi direttivi federali, che non potevano che essere individuati in quelli collegiali, statutariamente posti al vertice dell'Automobil Club d'Italia (Assemblea, Consiglio Generale e Comitato Esecutivo).

Il tutto, significativamente, ha comportato anche l'affermazione della illegittimità della stessa nomina del Presidente dell'Ente Pubblico (di competenza dell'Assemblea, composta dai soli Presidenti degli Automobil Clubs provinciali), che assume anche titolo di Presidente della Federazione sportiva dell'automobile e che in quanto tale avrebbe dovuto essere eletto anche con il concorso dei rappresentati delle "categorie protette".

5. La sentenza è restata non incisa dall'Ecc.mo Consiglio di Stato (Sez. VI, R.G. 8913/06), che con ordinanza n. 6019/06 del 14.11.2006, ha respinto la istanza cautelare presentata con il ricorso in appello da parte dell'A.C.I., così motivando: "...Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso d'appello non evidenzia né fumus né periculum...".

6. L'Assemblea del ripetuto Ente Pubblico, nella seduta del 24 novembre

2006, ha proceduto, a scopo assertivamente conformativo alle statuizioni del Giudice amministrativo, alla adozione delle modifiche allo Statuto negli articoli 7,12,19,23,24 e 25, autodeterminando, altresì, la conservazione della efficacia del Regolamento CSAI inciso in radice dal comando giurisdizionale, per essere stata inequivocabilmente annullata la delega in forza della quale la Commissione sportiva aveva esercitato le proprie funzioni.

7. Con DPCM 15 dicembre 2006, pubblicato su G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, sono state approvate le menzionate modifiche statutarie, previa acquisizione di parere espresso dalla Avvocatura Generale di Stato in data 1° dicembre 2006 (su profili, come sarà precisato, non attinenti al merito delle determinazioni assunte), giusta la richiesta formulata dalla Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 2703 del 25 novembre 2006, giorno successivo alla assunzione delle determinazioni in esame da parte dell'Assemblea dell'A.C.I..

8. *Medio tempore*, il Consiglio Generale dell'Ente, con deliberazione del 17 gennaio 2007, è pervenuto alla approvazione del nuovo Regolamento organizzativo della C.S.A.I. e dei Regolamenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per la ricomposizione delle componenti collegiali della ripetuta Commissione.

9. Risulta che tutti gli atti menzionati, sia di natura statutaria che regolamentare, siano stati trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale per l'esercizio dei peculiari poteri di controllo: condizione insuperabile per l'acquisizione del "*ricoscimento ai fini sportivi*" quale Federazione sportiva del settore e quindi per l'esercizio di tutte le attività di competenza.

10. La Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 101 del 27 febbraio 2007, tuttavia, si è limitata alla (peraltro parziale e con prescrizioni) approvazione del Regolamento organizzativo della CSAI e dei Regolamenti elettorali, senza assumere alcuna determinazione in ordine allo scrutinio delle

modifiche statutarie, che in relazione agli atti a carattere regolamentare vanno collocati in posizione di presupposizione logica, prima che giuridica.

Pur a fronte di quanto precede, nel mentre la Federazione sportiva, priva del “riconoscimento” prescritto dal legislatore nazionale delegato e dallo Statuto CONI procede nella gestione di tutte le proprie attività, con comunicazione diffusa a mezzo del sito internet della CSAI, sono state indette le consultazioni elettorali per il rinnovo delle componenti collegiali dell’organo per i giorni 9 e 10 maggio 2007.

\* \* \*

Vengono in discussione nella presente sede tanto atti di provenienza dell’Ente pubblico preposto alla gestione dello sport automobilistico italiano, quanto quelli adottati dalle Amministrazioni di controllo e regolazione, che sembrano assumere funzione solo apparentemente conformativa al comando del Giudice amministrativo, che assume portata di *decisum* a ragione della mancata adozione di misura interinale da parte dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, in coerenza con il più recente disposto legislativo in *parte qua*.

In concreto, non sembra azzardato affermare che le esigenze di tutela esposte con il ricorso iscritto al n. 9260/05 di R.G. dell’On.le TAR Lazio, Sez. III quater, positivamente riscontrate con la sentenza n. 10838/06 del 20 ottobre 2006, siano restate ulteriormente pregiudicate dalle scelte assertivamente conformative adottate dall’Automobil Club d’Italia che, in primo luogo, persevera nella scelta di conservare la titolarità dei poteri sportivi propri di una Federazione nazionale, ma delegandone l’esercizio (nella forma, impropria, di “attribuzione”), alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, statutariamente trasformata da organismo a carattere consultivo in organo dell’Ente, che resta, tuttavia, del tutto privo di reale autonomia - come sarà precisato - e con tutto il carico di conseguenze dirette (anche in termini di contenuto e dimensione dei poteri partecipativi che sarebbero stati riconosciuti in favore dei soggetti

dell'ordinamento sportivo, ai quali restano preclusi, a titolo esemplificativo, tanto l'accesso agli organi direttivi federali, che restano quelli collegiali dell'A.C.I., quanto il concorso per la elezione del Presidente della Federazione sportiva), nonché di carattere indiretto, che si riverberano su tutte le attività federali automobilistiche, che rappresentano immotivatamente ed illegittimamente un *unicum* nel panorama delle Federazioni sportive nazionali.

Il tutto, non solo senza il supporto di elementi giustificativi di rango normativo ma, al contrario, in contrasto con l'indiscutibile comando di natura giurisdizionale che, non sembra azzardato affermare, avrebbe ben potuto e dovuto essere tenuto in doverosa e consequenziale considerazione in sede di controllo, nella sua duplice articolazione governativa ed ordinamentale sportiva, così da pervenire a ben diverso risultato, come sarà di seguito precisato, tanto da costringere i ricorrenti, espressione di tutte le categorie del mondo dell'automobilismo sportivo nazionale, a dover ancora una volta invocare tutela nella giurisdizione, per pervenire al conseguimento ed alla difesa di quel bene della vita che non sembra in alcun modo poter entrare in conflitto con i generali interessi di gestione delle attività sportive e che sembra, al contrario, essere restato del tutto pretermesso tanto in sede di amministrazione diretta quanto nella fase di controllo, che si è connotata negativamente, da una parte, per la dimensione del tutto relativa e parziale dello scrutinio, nonché, dall'altra, per essersi proceduto alla verifica (limitata) delle disposizioni regolamentari ed elettorali, prima ed in assenza di qualsivoglia determinazione in ordine alla compatibilità tra modifiche statutarie e principi dell'ordinamento sportivo, atteso l'evidente rapporto di presupposizione, anche di carattere logico, che è dato cogliere tra le prime, restate ad oggi prive di riscontro da parte del CONI e le seconde, trascurati per un solo momento i vizi intrinseci e derivati che è dato riscontrare in tutti gli atti adottati.

Non sembra azzardato poter affermare che il confronto tra atti, in epigrafe

specificati, e le statuizioni affidate alla sentenza n. 10838/06, conduce alla constatazione della palese inosservanza dei principi di governo circa la conformazione della riedizione del potere autoritativo al comando del G.A., in termini di violazioni ed elusioni che producono l'esigenza di nuova e specifica tutela che, in ossequio alla novella di cui alla L. 15/05, procura la presentazione di nuovo ricorso con il rito ordinario nella giurisdizione esclusiva, pur in presenza – come noto – di equiparazione, in punto alla gerarchia di esecuzione della sentenza, tra giudicato e decisione con sentenza appellata, non incisa da misura cautelare, come nella specie.

Viene proposto, pertanto, il presente ricorso, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I - NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES, COMMA PRIMO, L. 241/90, DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ACI DEL 24 NOVEMBRE 2006. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ALLE DECISIONI DEL G.A.. PREVARICAZIONE DEI LIMITI IMPOSTI DAL RAPPORTO DI DIPENDENZA DAL DECISUM NELLA GIURISDIZIONE, NELLA RIEDIZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITÀ. IRRAZIONALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. CARENZA, QUANTOMENO INIDONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.**

1. *“.....la peculiarità della posizione dell'A.C.I., quale Ente Pubblico (...) non implica né una assoluta e totale arbitrarietà del potere di autorganizzazione dell'A.C.I. né la sua estraneità all'intero universo sportivo nazionale che fa capo al CONI, ma comporta invece che il regime giuridico sia differente a seconda dell'attività espletata dall'Ente.*

*Le attività di diritto pubblico sono di competenza del potere legislativo e del potere esecutivo, mentre quelle di diritto privato cadono sotto la disciplina del Codice*

*Civile.*

*Invece, relativamente alla posizione dell'ACI quale Federazione Sportiva Nazionale (...) la disciplina va necessariamente individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI'*

Ed ancora.

*"... Dato che il soggetto titolare del potere sportivo è l'A.C.I., successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 242/1999 e successive modifiche di cui al d.lgs. 15/2004, era comunque necessario l'aggiornamento dello Statuto dell'Automobil Club ai principi generali della predetta normativa lasciando, ad esempio, alla CSAI la sola funzione consultiva, ovvero provvedendo all'inserimento della CSAI come organo proprio titolare dei poteri dell'ACI in ambito sportivo, ..."*(ndr. sottolineatura aggiunta).

L'On.le TAR adito, attraverso le argomentazioni che precedono, (pagg. 13 e segg. sent.), ha evidenziato e delimitato gli elementi di riferimento che determinano anche i presupposti della presente indagine, ravvisandosi il permanere della disattenzione da parte dell'Automobil Club d'Italia, come di seguito riepilogato:

- a) Nella qualità di Federazione Sportiva Nazionale, l'Ente, pur conservando natura pubblica, nell'esercizio delle funzioni peculiari, resta del tutto soggetto alla disciplina dettata dal legislatore nazionale e dalle Direttive del CONI;
- b) Deve essere, per l'effetto, denegata in radice la sussistenza di un potere "assoluto ed arbitrario" di autorganizzazione;
- c) La "delega" del solo esercizio del potere sportivo in favore della CSAI si pone in diretto contrasto con i Principi dettati per tutte le Federazioni Sportive dalla Giunta Nazionale del CONI, denunziando connotato di subordinazione ai vertici dell'ACI, ex se inammissibile.
- d) Così, "dato che il soggetto titolare del potere sportivo è l'A.C.I.", possono

essere individuati due distinti modelli organizzativi: o l'Ente conserva il proprio ruolo centrale di Federazione sportiva, avvalendosi della CSAI quale organismo a carattere consultivo, ovvero conferisce a questa ultima ruolo e funzioni effettive di "**organo proprio titolare dei poteri dell'ACI**";

- e) I rappresentanti delle diverse categorie di licenziati sportivi devono entrare a far parte, nella misura percentuale fissata dal legislatore, degli organi di vertice della Federazione Sportiva, partecipando a tutti i momenti peculiari decisionali, compresa la fase della scelta del Presidente Federale.

2. L'Ente Pubblico, al contrario, si attesta su posizioni del tutto disancorate dal comando del Giudice adito, nonchè dai principi dettati dal legislatore *in parte qua*.

Occorre procedere con ordine.

Dispone il rinnovato articolo 25 dello Statuto A.C.I., al primo capoverso, che "*l'esercizio del potere sportivo (...) è attribuito in via permanente ad un organo dell'Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria*".

L'affermazione sembra costituire risposta eloquente, ma di segno negativo, rispetto alle statuizioni nella sentenza pronunciata *inter partes*, che consente di dedurre che l'A.C.I. non ha affatto inteso "trasferire" i poteri sportivi che gli competono, quale Federazione nazionale, in favore della figura statutaria che assurge oggi al grado di Organo, bensì riconoscere, in favore di questo ultimo, mere potestà di gestione e di esercizio.

Ora, in disparte l'evidente contraddizione che è data cogliere tra modello proposto e portata giuridicamente vincolante del concetto di "attribuzione" in senso proprio, secondo il magistero della giurisprudenza di vertice ed il sostegno di autorevole dottrina, non sembra azzardato riconoscere che l'Ente ha sostanzialmente reintrodotta un modello annullato dal Giudice Amministrativo, tentando di far affermare un *quid novi* esclusivamente con la sostituzione dell'istituto della delega, con quello (in chiave esclusivamente formale), di

attribuzione.

In concreto, appare del tutto agevole riconoscere nella regola in origine imposta dall'art. 16 (oggi 17) dei principi fondamentali, dettati per tutte le Federazioni sportive dal CONI, l'affermazione dell'obbligo rigoroso di non separare la titolarità del potere sportivo dall'esercizio concreto e quindi, quale risultato di non secondo momento, consentire la partecipazione degli aventi diritto ai momenti qualificanti della vita federale, che erano e restano di competenza degli organi direttivi.

Ne consegue che, fermo il principio consacrato nella più volte menzionata sentenza n 10838/06, resa *inter partes*, in ordine alla insuperabilità dei più e più volte menzionati principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale, non sembra azzardato pervenire alla constatazione della estraneità del modello proposto dall'A.C.I., rispetto all'ossequio conformativo a detta sentenza, cui è tenuto.

Se, in buona sostanza, è l'Ente Pubblico a restare titolare del potere sportivo (come, peraltro, confermato anche dalle disposizioni, di cui agli artt, 5 e 6 del Regolamento CSAI, a tenore delle quali è il Presidente dell'ACI titolare del potere di rappresentanza della Federazione sia nei rapporti con il CONI che con la competente Federazione Internazionale), è del tutto evidente e consequenziale che alla CSAI competono mere attività gestorie e dunque il solo "*esercizio del potere sportivo*".

3. Le conseguenze non appaiono di poco conto.

E' dato, invero, disconoscere cittadinanza ad una "attribuzione" priva del connotato del trasferimento effettivo di potere, non solo in forza delle argomentazioni sopra esposte, ma anche a fronte della constatazione della evidente precarietà del trasferimento (che sembra, pertanto, conservare i caratteri propri della delega), se è vero, come appare indubitabile, che la attribuzione "*in via permanente*" della quale si legge nel primo capoverso dell'articolo 25 dello Statuto A.C.I., è il risultato di operazione autodeterminata, che in quanto tale

discende da manifestazione di volontà positiva espressa dall'Assemblea dell'Ente, ma che non esclude (né potrebbe), la percorribilità di una scelta di carattere diametralmente opposto, attraverso la via del *contrarius actus*.

In buona sostanza, se è l'A.C.I. a conservare titolarità piena in questo ambito (ruolo che non si intende *ex se* contestare, ma verificare sul piano delle conseguenze che di necessità devono derivarne), una attribuzione di tale genere, oltre ad essere in concreto priva dei requisiti propri, denuncia quel carattere di revocabilità che l'On.le TAR adito ha censurato e che non sembra neutralizzato con la sola cancellazione della parola "delega", potendo allo scopo risultare bastevole una manifestazione di volontà di carattere contrario da parte dell'Assemblea dell'Ente, che è e resta, anche nel nuovo assetto, organo direttivo della Federazione Sportiva Nazionale.

In tale contesto, acquista, di conseguenza, portata negativa, insuperabile la verifica del ruolo che finiscono per assumere i rappresentanti delle categorie di licenziati sportivi, i cui poteri partecipativi si esauriscono nell'ambito delle attività delle componenti collegiali dell'organo – CSAI (destinatario di potestà di mero esercizio), con un grado quantomeno discutibile di "*autonomia normativa e finanziaria*" – *ex se* incompatibili, se riferite ad organo interno - come sarà di seguito precisato, ma soprattutto attraverso un conferimento che conserva tutto il carattere di precarietà della delega, per poter essere superato in qualunque momento da una manifestazione di volontà di carattere contrario da parte di quella Assemblea dell'Ente – organo direttivo federale, della quale, al contrario, non è consentito loro fare parte.

E così, l'ossequio doveroso alle disposizioni di legge ed alle direttive CONI prima, nonché al comando del Giudice, poi, finisce con il denunciare, da una parte, carattere di mera apparenza e quindi, dall'altra, di sostanziale elusione.

4. Non sembra superfluo tornare a riflettere sulla portata dell'articolo 17 (già art.16), dei "*Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive*

*Nazionali*”, approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 28 febbraio 2007 con deliberazione n. 1352, nella parte in cui si riafferma il principio di non frazionabilità, tantomeno delegabilità, delle funzioni peculiari degli organi direttivi federali.

Nel momento in cui, anche a livello di mera enunciazione, l’A.C.I. ribadisce, nel nuovo Statuto, la propria titolarità di Federazione Sportiva dell’automobile, non può non osservarsi che gli organi direttivi federali, sono e restano formalmente e sostanzialmente titolari del relativo *munus*.

Se, da un lato, risultano sottratte competenze rigorosamente formalizzate in ambito sportivo, continuano ad essere referenti esclusivi dei momenti essenziali di vita della Federazione, quali possono individuarsi nella elezione del Presidente dell’Ente – Presidente della Federazione (di competenza dell’Assemblea), ovvero, *a fortiori*, nella assunzione di tutte le determinazioni in ordine alle modifiche dello Statuto, che possano incidere sulla esistenza stessa della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, la cui attività, non sembra superfluo sottolineare, è condizionata e circoscritta secondo i limiti propri di una delega sostanziale.

In tale solco argomentativo, non sembra azzardato cogliere negli atti impugnati che l’Ente ha sostanzialmente riproposto il precedente modello organizzativo, che si è qualificato in termini negativi, fermo tutto quanto si osserverà in seguito, per l’assenza di collegamento diretto tra pluralità degli amministrati e soggetto titolare del potere sportivo, con il connesso carico di effetti, in termini di rappresentatività esterna e consequenziali responsabilità.

Ora, ragionando in tali termini, appaiono degradare, a livello di mere enunciazioni formali, quelle contenute nei capoversi secondo e terzo dell’art 25 dello Statuto in esame, al dettato di cui all’art. 16, comma secondo, del D.Lgs. 242/99, con il quale sono stati riaffermati principi cristallizzati nella Carta Olimpica, che hanno trovato compiuta definizione attraverso lo Statuto del CONI, approvato con D.M. 23 giugno 2004, che individua parametri di riferimento per Statuti e

Regolamenti di tutte le Federazioni Sportive, attraverso:

a) La introduzione della rappresentanza di atleti e tecnici nel Consiglio Nazionale, che nomina il Presidente, nonché nella Giunta (artt 6 e 7);

b) La fissazione dei criteri per il riconoscimento e la conferma delle Federazioni Sportive Nazionali, che risultano condizionati alla ricorrenza di:

i) *“Ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna (...)”* (art. 21, comma primo, lett.c);

ii) *“Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma secondo, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Le componenti rappresentative delle categorie contemplate dall’ordinamento di settore – con tutti i limiti che verranno denunziati in appresso - in concreto finiscono con il partecipare alla vita associativa solo in forma parziale, siccome circoscritta nell’ambito delle attività dell’organo non titolare del *munus*, e significativamente restano estromessi anche dalla elezione del Presidente Federale, che conserva piena titolarità di rappresentare lo sport nazionale sia nelle relazioni istituzionali con il CONI, sia con la competente Federazione Internazionale.

5. A ben vedere, non sussiste alcun elemento ostativo alla piena esecuzione della sentenza più e più volte menzionata, che sembra profilare elementi di piena coincidenza con il modello organizzativo che trova realizzazione nell’ambito dell’AeroClub d’Italia (altra Federazione sportiva che ha conservato natura pubblica), che contempla organi direttivi federali (Assemblea e Consiglio Generale), costituiti anche con il concorso dei rappresentanti delle categorie sportive dei praticanti del volo – che eleggono anche il Presidente Federale – nonché la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, il cui Presidente viene eletto dall’Assemblea generale della Federazione Sportiva AeroClub d’Italia, della quale fanno parte i rappresentanti di tutte le discipline del volo.

6. A non diverse conclusioni si ha ragione potersi pervenire anche soffermando attenzione sulla non meglio precisata “*autonomia normativa e finanziaria*” che viene dallo Statuto affermata in favore della C.S.A.I., al fine di sottolineare la effettività della “attribuzione” quale *modus operandi* circa il rapporto ACI – CSAI, in sostituzione del precedente.

Se, invero, appare evidente che non assume alcuna valenza innovativa l’investitura della CSAI sul piano strettamente tecnico, dal momento che le relative attività di regolazione costituiscono la tipica espressione del mero esercizio del potere sportivo, così come esercitato sin dalla sua costituzione, giammai sintomo inequivoco di potestà piena ed indipendenza, valenza addirittura negativa sembra acquistare il concetto di “autonomia finanziaria” espresso nello Statuto riformato.

Anche *in parte qua* la disposizione statutaria non sembra affatto poter configurare un *quid novi* e risulta, in tutti i casi, priva di carattere di effettività per pervenire ai risultati auspicati dall’Ente.

Sin dalla sua istituzione, invero, il bilancio di previsione dell’A.C.I. ha contemplato capitoli riservati alle attività della CSAI, provvedendo l’Ente contestualmente alla fissazione del budget di gestione riservato alle attività sportive.

A ben vedere, non sembra che possano essere introdotte significative e sostanziali variazioni al modello di gestione che precede sol per effetto della enunciata autonomia finanziaria, dal momento che la CSAI, quale Organo di gestione, non può che essere attributaria del potere di iniziativa propositiva in ordine agli stanziamenti ed alla loro suddivisione, permanendo necessariamente in forza delle vigenti disposizioni in tema di contabilità degli Enti pubblici, la competenza agli Organi di indirizzo ad assumere le necessarie determinazioni anche per le attività sportive, alla cui cura è detta Commissione preposta.

Non disgiunta, è la constatazione che solo l’A.C.I., e non solo per aver conservato lo status di Federazione Sportiva, possa assumere titolo di tesoriere,

con ampia, se non illimitata, potestà di gestione delle risorse, tali da restare sempre relazionate (e condizionate) alle necessità finanziarie dell'Ente, con tutto il carico di conseguenze intuibili sulla possibilità concreta di perseguimento delle finalità istituzionali in ambito sportivo, che finiscono per essere sottratte alla potestà esclusiva della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana.

E' dato segnalare che, significativamente, il Consiglio Generale dell'ACI, in data 24 novembre 2006, ha assunto numerosi provvedimenti di spesa in ambito sportivo tanto per l'anno 2007 che per l'anno 2008: determinazioni che incidono direttamente sulle risorse disponibili per la gestione delle attività sportive (peraltro con effetti pluriennali), relativamente alle quali la rinnovata CSAI non dispone di alcuno strumento di controllo, tantomeno di revoca.

7. A tutto questo, invero, non può non collegarsi la constatazione che il connotato qualificante e discriminante per l'individuazione di Federazione Sportiva nazionale resta quello della assoluta indipendenza, come indiscutibilmente dettato dalla Regola n. 4 della Carta Olimpica del CIO, a tenore della quale *"l'organizzazione e la gestione dello sport devono essere controllate da organismi sportivi indipendenti, riconosciuti come tali"*.

E' dato interrogarsi, con soluzione che non può non risultare di carattere negativo, se la enunziata autonomia "normativa e finanziaria" (in sé insussistente, come in precedenza chiarito), possa integrare il requisito, di ben diversa portata, della indipendenza, se, in primo luogo, a titolo esemplificativo, come disciplinato nel nuovo Regolamento CSAI (artt 5 e 6), resta in capo al Presidente dell'ACI la rappresentanza della Federazione sportiva – ad ulteriore riprova della assoluta inconciliabilità con l'istituto della attribuzione - ed ancor più se la stessa fonte regolamentare in parola sia stata approvata dal Consiglio Generale dell'Ente il 16 gennaio 2007, con la disciplina di dettaglio della composizione degli organismi di gestione centrali e periferici, con riserva espressa al Presidente dell'A.C.I. ed al Consiglio Generale del potere di adozione dei Regolamenti di giustizia sportiva e

di nomina dei componenti dei relativi organi.

\* \* \*

**II - ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL SIG. VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA AL TURISMO PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. INCONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI REGOLE PARTECIPATIVE. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI INFORMATIVI DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI REGOLE PARTECIPATIVE NELL'AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITÀ. IRRAZIONALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. CARENZA, QUANTOMENO INIDONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.**

1. Come anticipato nella premessa in fatto che precede, è venuto a verificarsi che con Decreto a firma del Vice Presidente del Consiglio con delega al turismo, in data 15 dicembre, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, siano state approvate le modifiche apportate allo Statuto dell'A.C.I. agli articoli 7, 12, 19, 23, 24 e 25, deliberate dalla Assemblea nella riunione del 24 novembre 2006.

In precedenza, in data 20 novembre 2006, l'A.C.I. aveva acquisito parere legale, espressamente finalizzato a chiarire se, in attuazione della sentenza pronunciata da Codesto On.le TAR, potesse concretizzarsi l'ipotizzato "*commissariamento dell'Ente pubblico ACI*".

Gli atti richiamati sono stati acquisiti, per l'esercizio delle potestà di controllo, dalla Vice Presidenza del Consiglio, con delega per il turismo che, con nota prot. 2703 del 25 novembre 2006 a firma del Capo di Gabinetto, ha

provveduto ad acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato finalizzato a valutare la *“reale portata caducatoria della decisione in rassegna e, quindi ...”* a richiedere *“consultazione in ordine alla eventuale perdurante legittimazione dell'assemblea a statuire ulteriormente”*, per essere stato espressamente evidenziato nella nota in esame che l'approvazione delle modifiche statutarie sarebbe stata negata nella ipotesi in cui l'interpretazione della sentenza *“fosse nel senso che l'esecuzione autonoma della medesima a parte dell'ACI sia preclusa a causa dell'intervenuto annullamento giurisdizionale dell'art. 7 dello Statuto, inerente la composizione dell'organo deliberativo dell'Ente”*, omettendo significativamente di trasmettere alla difesa erariale la deliberazione soggetta a controllo, come espressamente evidenziato nella risposta resa.

Il menzionato parere (che è stato rimesso in data 1° dicembre 2006), in via di estrema sintesi, risulterebbe aver confermato che la portata dell'annullamento giurisdizionale si sarebbe circoscritta intorno all'art 24 del previgente Statuto A.C.I., nonché di talune disposizioni del Regolamento della CSAI.

2. Non sembra azzardato ritenere che la seriazione degli atti richiamati, ed ancor più la verifica del contenuto e della natura degli stessi, imprimano alla vicenda segni diametralmente opposti, avendo ragione di sostenere che in luogo di interrogarsi sulla conservazione dei poteri assembleari, ovvero, in tutti i casi, in luogo di indagare esclusivamente in tale direzione, avrebbe dovuto e potuto essere accertata anche la conformità dei richiamati atti deliberativi al modello legale di riferimento: indagine, questa ultima, restata del tutto pretermessa.

Non sembra azzardato, in tale contesto, poter lamentare anche l'inosservanza dei principi dettati dall'art.13, comma 1 del decreto delegato n.419/1999, a tenore dei quali la revisione degli Statuti degli Enti pubblici deve comunque avvenire in conformità **“con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti “**, restate pretermesse dalla revisione operata dall'ACI, pur essendo stato precisato

dal Giudice Amministrativo che “ *relativamente alla posizione dell’ACI quale Federazione Sportiva Nazionale(...)*la disciplina va necessariamente individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI”, e quindi, in particolare, nel d.lgs 242/1999 (art.5, comma 2, lettere b) e c)), nell’art.22, comma 5 dello Statuto del CONI, che sembra conservare ruolo primario esclusivo nell’esame dello Statuto delle federazioni sportive, siano esse anche enti pubblici (come è venuto a realizzarsi per l’approvazione dello Statuto dell’UITS, giusta D.M. 31 maggio 2001 del Ministero della Difesa, che recepisce, in concreto, il prioritario provvedimento di approvazione del CONI), così da accertarne la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi Fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale (come confermato dal Capo di Gabinetto del Ministro per le attività sportive, con nota del 13 marzo 2007, che si produce).

A ben vedere, l’attività istruttoria è stata espletata seguendo i limiti dettati dal parere acquisito e rimesso dall’Ente, nell’evidente scopo di dimostrare l’assenza di condizioni e presupposti per pervenirsi al commissariamento, paventato da diversi organi di stampa all’indomani della pubblicazione della più volte citata sentenza.

L’indagine, per l’effetto, fermi gli intrinseci profili di perplessità che procura per le conclusioni cui è pervenuta, sembra caratterizzata in negativo per l’assenza di ogni e qualsiasi verifica circa il contenuto degli atti soggetti a controllo e con essa – a tacer d’altro – circa la coerenza con il comando giurisdizionale (*rectius*: con i principi enunziati in sentenza), con il risultato di riflettere le conseguenze negative che è dato cogliere nel procedimento di formazione dell’atto deliberativo assunto dall’Assemblea dell’A.C.I..

3- In tutti i casi, le questioni sollevate intorno alla estensione del *decisum* appaiono del tutto inconferenti e comunque del tutto infondate, ove si rifletta per un solo momento, trascurati esercizi di stretta natura lessicale, sulla relazione tra atti impugnati, iter argomentativo seguito dal Giudice ed affermazioni puntuali

circa la illegittimità che colpisce l'assetto organizzativo scelto dall'Ente pubblico, per pervenire alla constatazione che ciò che si è inteso in concreto censurare, trovando risposta positiva dell'On.le Collegio, è stato l'impedimento alla partecipazione democratica dei rappresentanti delle categorie di titolari di tessera sportiva alle attività degli organi apicali della Federazione.

Ora, se il Giudice di primo grado ha espressamente proceduto, da un lato, all'annullamento dell'art. 24 dello Statuto, nonché, dall'altro (cfr. pag. 15 sentenza) ad affermare la illegittimità della composizione degli organi collegiali dell'Ente (*"... illegittimamente, né nell'Assemblea, né nel Consiglio Generale, né nel Comitato Esecutivo, né negli organi direttivi della Federazione Sportiva ACI è garantita la presenza percentuale dei rappresentanti delle cd. Tessere sportive ACI ..."*), così da censurare anche la elezione del Presidente Federale, siccome risultato della espressione di volontà della Assemblea, ma senza la partecipazione di atleti, tecnici e rappresentanti di associazioni sportive, appare del tutto evidente la portata che assume la decisione, tanto in via diretta quanto in termini di effetto caducante, così da estendersi indiscutibilmente a tutte le previsioni statutarie originarie, nella parte in cui non era stata prevista la integrazione delle componenti collegiali.

4. In tale contesto, si osserva per mero scrupolo, assume significativa rilevanza la constatazione che il parere reso dall'Avvocatura Generale di Stato, che ha condizionato l'esercizio del controllo positivo, individua, quale elemento di conforto per la tesi restrittiva circa la portata della decisione, la mancata impugnazione dell'articolo 10 dello Statuto A.C.I. (che disciplina le modalità della elezione del Presidente Federale da parte dell'Assemblea), per di più esaltando il rilievo che il TAR non avrebbe assunta alcuna determinazione sul punto, ma clamorosamente omettendo di considerare che tra gli atti impugnati con il ricorso erano stati contemplati espressamente anche gli articoli 7 e 8 dello Statuto A.C.I., che definiscono, da un lato, la composizione dell'Assemblea, nonché, dall'altro,

con maggiore rilevanza, la potestà dell'organo di nominare il Presidente federale, così da pervenire alla non condivisibile conclusione che la mancata impugnazione della previsione statutaria che dispone le mere modalità concrete della elezione possa neutralizzare la impugnazione (positivamente riscontrata dal Giudice Amministrativo), delle disposizioni che riconoscono la potestà in parola in capo all'organo collegiale e che delle prime devono essere, di necessità, considerate quale presupposto indefettibile.

Ben più ragionevolmente, i cd "limiti" dei quali diffusamente si legge negli atti del procedimento, interpretati del tutto strumentalmente in chiave restrittiva, avrebbero dovuto essere individuati tenendo nella dovuta considerazione che alcuni motivi di ricorso risultano sopravvissuti alla decisione di annullamento, con riferimento a pochi articoli del Regolamento CSAI impugnato.

Tutti gli atti impugnati sono stati enumerati nella epigrafe del ricorso e la gran parte ha subito l'annullamento per le ragioni espresse nella motivazione della decisione e nei limiti della stessa, che non possono che essere relazionati alle poche disposizioni, tra quelle impugate, restate non incise dal Giudice amministrativo.

5. Ragionando nei termini diversi che è dato cogliere tanto nelle argomentazioni dell'Ente, quanto nel parere reso dalla Avvocatura Generale di Stato, si perverrebbe alla inammissibile conclusione di elidere l'iter argomentativo del tutto cristallino seguito dall'On.le Collegio, che ruota intorno alla affermazione della illegittimità degli organi collegiali A.C.I., per le ragioni diffusamente svolte.

Il tutto, peraltro, in pieno contrasto con l'insegnamento di dottrina e con il conforto della giurisprudenza amministrativa di vertice, a tenore dei quali nella sentenza di annullamento la portata effettiva del giudicato va rinvenuta in ciò che è stato definito il dispositivo sostanziale, frutto congiunto della motivazione e del dispositivo.

In altri termini, l'effetto dispositivo della sentenza, consistente nell'effetto

giuridico costitutivo dell'annullamento, va correlato ed integrato, ai fini della individuazione del contenuto decisorio e quindi dell'ambito oggettivo del giudicato, con quanto dal giudice accertato in motivazione, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto; per l'effetto, lo scrutinio giurisdizionale si compone di tale accertamento e dell'insieme di argomentazioni, comandi, prescrizioni e direttive che il giudice ha avuto modo di esprimere.

Il che, non sembra necessitare di ulteriori deduzioni.

\* \* \*

Non sembra azzardato poter individuare nell'attività di controllo esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un procedimento autonomo, che non perde l'autonomia rispetto all'atto controllato, non solo per le modalità dell'esercizio stesso, ma anche per la specificità delle finalità insite nel collegamento tra Ente pubblico quale l'A.C.I. e l'Autorità di Governo.

In tale contesto, viene quindi a realizzarsi l'esigenza della osservanza di regole garantiste nel procedimento e nella fase istruttoria, da valere nel momento decisorio.

L'insieme degli elementi che hanno caratterizzato la fase istruttoria, confluita nel Decreto impugnato, evidenzia disfunzioni che consentono ai ricorrenti di riconoscersi come pregiudicati e nel contempo pretermessi dal processo di formazione, in spregio alle regole partecipative che rispondono, come noto, al criterio generalizzato della trasparenza dell'attività amministrativa ed all'offerta di adeguata tutela dell'amministrato, sì da consentirne l'impugnabilità nella giurisdizione.

Fermo, pertanto, l'esercizio del diritto al ricorso, anche nei confronti del ripetuto Decreto presidenziale, perché la finalizzazione della condizione integrativa dell'efficacia ad esso riservato riguardo all'atto controllato, non sembra poter escludere quella adeguata autonomia abilitativa alla presentazione del presente ricorso, dal momento che detto Decreto non si trasfonde nel ripetuto atto

controllato nel momento in cui consegue l'esecutività, ma conserva la sua autonomia e come tale in esso si rinviene una pluralità di profili vizianti che consentono di poterne invocare l'annullamento, indipendentemente, e senza che possa risultare contraddittorio, dal *petitum* del primo motivo che precede.

Avrebbe dovuto l'Autorità di Governo consentire la partecipazione ai soggetti che avevano conseguito l'utile risultato con l'accoglimento del ricorso presentato all'On.le TAR Lazio, tanto più che non solo venivano ad essere facilmente individuati come soggetti pregiudicati dalla inosservanza dell'adeguamento da parte dell'A.C.I. alle statuizioni del Giudice amministrativo, ma anche per aver diffidato espressamente l'Autorità di Governo a disporsi conformemente alle determinazioni dell'A.C.I., ancorché palesemente elusive.

Aldilà, però, dei profili formali che incidono, in ogni caso, sulla regolarità del procedimento, sta la constatazione dei vizi intrinseci della decisione assunta con il Decreto *de quo*, a ragione del superamento della patologia riferita all'atto controllato, ad iniziare dalla constatazione della elusione, pur palese, degli atti assunti dall'A.C.I. rispetto alle statuizioni del TAR, dal momento che veniva ad approvarsi la perpetuazione di scelte circa la composizione dell'Assemblea dell'A.C.I. e degli organi collegiali, riconosciuta illegittima dal Giudice amministrativo.

La motivazione suggerita dall'Avvocatura Generale dello Stato, invero, appare assumere, altresì, aspetti del tutto infondati ma in ogni caso estranei allo scrutinio dell'atto dell'A.C.I., nella parte in cui si sostanzia in una censura palesemente estranea alla competenza funzionale dell'organo di controllo, che appartiene, a voler tutto concedere, alla *chance* dell'appellante nella opportuna sede giurisdizionale.

In buona sostanza, l'Avvocatura Generale ha introdotto profili critici alla sentenza, inidonei a smentirne la portata, con la conseguenza che l'ufficio deputato al controllo non avrebbe potuto assumere determinazione positiva,

stante la presenza di elementi inficianti la deliberazione, palesemente contrastante con le statuizioni con la più volte menzionata sentenza 10838/06.

Se la novella alla legge 241/90 ha consentito il percorso ordinario della riedizione del potere amministrativo e, ancor più, la introduzione della categoria degli atti elusivi, ferma l'equiparazione tra *decisum* e giudicato, appare palese la carenza di presupposti per il controllo positivo, riverberandosi, di conseguenza, nell'atto di controllo tutta la patologia dell'atto controllato.

\* \* \*

**III - ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'ACI DEL 24 NOVEMBRE 2006 PER INOSSERVANZA, SOTTO ULTERIORE PROFILO, DEL PRINCIPIO GENERALE IN TEMA DELLA CONFORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI AL GIUDICATO E/O DECISUM NELLA GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITÀ. IRRAZIONALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

1. L'A.C.I., ancora una volta, nel tentativo di assolversi dall'onere conformativo alle inequivoche ed ineccepibili statuizioni della sentenza della quale è tenuto a dare esecuzione, dà giustificazione al proprio operato - che si traduce in termini di elusione - con il conforto dei pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato e dei propri legali di fiducia.

In ogni elemento si rinviene, invero, un percorso argomentativo assolutamente fuorviante, incentrato sulla sostanziale censura dello scrutinio che ha consentito l'annullamento degli atti precedentemente impugnati.

In realtà, la sentenza offre elementi di certezza e chiarezza, che non consentono spunti critici come quelli adombrati e che, in ogni caso, nella presente sede non avrebbero mai potuto abilitare a dubitare della verifica in quel giudizio

della omessa impugnazione dell'art. 10 dello Statuto.

A tacer d'altro, pur dovendosi insistere che il portato della sentenza della quale si è inteso dare esecuzione (e non può meritare giustificazione che ne presuppone la riforma), è tale che non offre punti vulnerabili nei sensi indicati da controparte, quale esempio la rilevanza che si ritiene di annettere al fatto che non sarebbe stato impugnato l'articolo 10 dello Statuto, riservato alla disciplina della elezione del Presidente, sia sufficiente riflettere che detta disposizione è diretta applicazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto ACI, puntualmente gravati e quindi annullati, nelle logiche coerenza e consequenzialità tra motivazione e dispositivo della sentenza.

2. E' agevole poter constatare che l'Ente, soccombente nel precedente giudizio, ha subito l'arresto giurisprudenziale dello Statuto nella parte in cui era contemplata l'illegittima costituzione dell'Assemblea (e di tutti gli organi direttivi federali), per omessa inclusione, tra gli aventi titolo ad esserne membri, dei licenziati sportivi.

Siffatta affermazione implica il venir meno dei poteri in relazione ad una Assemblea illegittimamente costituita.

E' accaduto, però, che nella stessa composizione viziata, senza, cioè, il preventivo adeguamento, è tornata ad assumere funzione deliberante, confermando per giunta risultati già eliminati dal mondo esterno per l'intervento cassatorio del Giudice amministrativo.

3. Si sommano nella circostanza due non lievi profili invalidanti, che possono così essere riassunti.

Per il primo, non è dato comprendere come un organo dichiarato illegittimo e quindi *ipso iure* privato della titolarità del *munus* per la immediata esecutività della sentenza che ne ha consacrata l'illegittimità, abbia potuto ritenersi abilitato a tornare a riunirsi per deliberare un pseudo intervento modificativo dello Statuto annullato.

Il secondo risiede nella constatazione che un organo in carenza di attribuzione abbia perpetrato soluzioni annullate.

La nullità è palese e smentisce come legittima la sottrazione dell'Ente al commissariamento, che identifica ipotesi tipica di sostituzione temporanea, idonea alla riaffermazione di una legittimità non riconosciuta nella costituzione e formazione dell'organo collegiale dell'ACI, deputato alle attività di indirizzo della vita dell'Ente – Federazione sportiva.

\* \* \*

**IV - ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL'ACI DEL 16 GENNAIO 2007 PER INOSSERVANZA, SOTTO ULTERIORE PROFILO, DEL PRINCIPIO GENERALE IN TEMA DELLA CONFORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI AL GIUDICATO E/O DECISUM NELLA GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITÀ. PERPLESSITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

La censura che precede non può non riconoscersi pertinente rispetto all'operato del Consiglio Generale, che perpetuando il *modus operandi* dell'Assemblea, pur risultando pacificamente illegittima la disposizione statutaria che ne disciplinava la costituzione e la formazione, si è parimenti assolto dal dovere di riconoscersi sprovvisto di poteri deliberanti, perché a sua volta annullata la disposizione che ne regola la ripetuta costituzione e formazione, con automatismo riverberante sulla vita ed attività dell'Ente, ha ritenuto di pervenire, in composizione conforme a norma annullata, all'adozione ed approvazione di nuovo Regolamento della CSAI e relativi Regolamenti elettorali.

Ancora una volta i ricorrenti si vedono costretti ad invocare l'intervento del Giudice esclusivo, per conseguire la rimozione di atto palesemente illegittimo che

perpetua situazione lesiva già scrutinata positivamente per gli istanti dall'On.le TAR adito.

\* \* \*

**V - ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ACI DEL 24 NOVEMBRE 2006 NELLA PARTE IN CUI È STATA DATA REVIVISCENZA, ANCORCHÉ IN PRESUNTA PROVVISORIETÀ, AL REGOLAMENTO CSAI, PER ESSERE STATO ADOTTATO DA ORGANISMO DICHIARATO ILLEGITTIMO DA GIUDICE AMMINISTRATIVO. INOSSERVANZA DELL'EFFETTO CADUCANTE QUALE CONSEGUENZA DELL'ANNULLAMENTO. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. ILLOGICITÀ. PERPLESSITÀ. IRRAZIONALITÀ. INIDONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE. CARENZA, QUANTOMENO INIDONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.**

Dalla deliberazione resa esecutiva con il richiamato DPCM del 16 dicembre 2006, acquisita in accoglimento dell'accesso esercitato presso la Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri, si apprende che l'Assemblea dell'ACI, in detta circostanza avrebbe disposto che *“fino alla costituzione dei nuovi organismi direttivi della CSAI continua ad applicarsi il Regolamento vigente ...”* e che *“Gli effetti della presente deliberazione rimangono subordinati all'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto da parte dell'Amministrazione vigilante”*.

Si osserva, al riguardo, l'inosservanza dell'effetto procurato dalla sentenza più volte richiamata, pronunciata *inter partes* dall'On.le TAR Lazio.

Non è dato comprendere come l'Assemblea dell'A.C.I. possa affermare (*rectius*: ritenersi abilitata ad affermare) la permanenza in vita, ancorché in via temporanea, di un Regolamento *ex se* illegittimo, per essere stato adottato da organismo riconosciuto inciso dal sindacato di quel Giudice.

Se la delega è stata affermata viziata, deve indicarsi nella specie, come conseguenza immediata, l'effetto caducante e non viziante, degli atti assunti dal

delegato, e tra questi il Regolamento.

Né può opporsi la legittimità della iniziativa, trasformandola in esercizio di un potere autonomo, dovendosi quantomeno procedere alla manifestazione di una potestà regolamentare, nel rispetto delle forme relative e soprattutto nella esternazione di puntuali ragioni idonee all'avvalimento in parola, vertendosi in situazione specifica, sottratta dal generale principio della insussistenza di onere di motivazione per gli atti generali.

\* \* \*

**VI - ILLEGITTIMITÀ INTRINSECA DELLO STATUTO PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 20,21,22,23 E 36 DELLO STATUTO CONI, NONCHÉ DEGLI ARTT. 4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18, 19,26 E 30 DEI “PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE”, ADOTTATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI . CARENZA DI ATTRIBUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. IRRAZIONALITÀ.**

Fermi i rilievi che precedono, finalizzati alla affermazione della illegittimità del nuovo Statuto A.C.I., nella parte relativa alla omessa osservanza del dovere di conformazione al *decisum* giudiziale, in via subordinata e per completezza di trattazione non possono i ricorrenti non denunciare la patologia in rubrica, all'esito del confronto tra i principi dettati dal CONI, rispetto ai quali nessun Ente o associazione è affrancata, con le disposizioni dettate con il nuovo Statuto.

In concreto, la pretesa dell'A.C.I. di conservare titolo di Federazione sportiva, cui compete, tra l'altro, la rappresentanza dello sport automobilistico italiano presso la competente Federazione Internazionale (artt 1 e 4 dello Statuto), peraltro in carenza di formale riconoscimento ai fini sportivi da parte del Comitato Olimpico nazionale, non può risultare disgiunta dall'adeguamento statutario ai principi tassativamente dettati dalla disciplina imposta dal CONI.

E' dato così rilevare, in via di estrema sintesi, che:

- a) Lo statuto dell'ACI si pone in contrasto con l'articolo 20, commi 2,3,4 e 5 dello Statuto del CONI, per non aver contemplata la statuizione di principio circa lo svolgimento dell'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della federazione internazionale di riferimento e che non presentino profili contrastanti con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, oltre a non aver previsto, come disposto dal comma 4 dell'articolo 20, l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI il bilancio federale;
- b) Non è data riscontrare la rispondenza dello Statuto ai requisiti dettati dall'articolo 21, commi b),c) e d) dello Statuto CONI, dal momento che non può non convenirsi che difetta in capo all'Automobil Club lo *status* di federazione sportiva nazionale, peraltro affiliata alla FIA, Federazione Internazionale non riconosciuta dal CIO, per non aver adottato la Carta Olimpica, oltreché a non aver sottoscritto il Codice Antidoping del WADA e a non aver riconosciuto la competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo, con sede in Losanna;
- c) Risulta inciso l'articolo 22, commi 1 e 2, in ragione dell'assenza, all'interno del sistema statuario dell'Automobil Club, di norme espressamente vincolanti al rispetto dei principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI, così come è data denunziare la totale assenza di disposizioni atte a disciplinare le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le direttive fornite dal CIO e con i ripetuti principi fondamentali, circoscritte, del tutto illegittimamente, come più e più volte detto, al solo Regolamento CSAI;
- d) Lo Statuto ACI si pone in contrasto anche con l'articolo 23, commi 1 e 1bis dello Statuto CONI, in quanto non contiene alle prescritte affermazioni di principio a tenore delle quali l'attività della Federazione Sportiva ACI deve

essere orientata secondo i principi di imparzialità e trasparenza;

- e) E' dato rilevare, altresì, che non risulta presente all'interno dello Statuto ACI alcuna previsione né in ordine allo svolgimento di attività sportiva con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del Comitato Olimpico, né in relazione alla partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità (se non in ambito CSAI), così come previsto dall'articolo 29, commi 1,4 e 4bis dello Statuto del CONI;
- f) Risulta, trascurato il formale recepimento delle previsioni di cui all'36 bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 dello Statuto del Comitato Olimpico, in punto a:
- f.1) Impegno formale all'esercizio dell'attività federale secondo i principi di democrazia interna di partecipazione attiva in condizioni di pariteticità;
- f.2) Garanzia di eleggibilità del presidente federale e dei membri degli organi direttivi, in una con la definizione di "*criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di atleti e tecnici ed, eventualmente, degli ufficiali di gara*", alle assemblee per le elezioni del Presidente Federale e degli altri organi federali (art. 5 Principi)
- f.3) Garanzia della presenza di atleti e tecnici negli organi direttivi federali, al fine di assicurare un'equa rappresentanza in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti;
- f.4) Definizione delle modalità di deliberazione delle assemblee federali delle società affiliate, nonché delle assemblee elettive dei tesserati atleti e tecnici sportivi.
- g) Non sono previste disposizioni conformi al modello dettato dal CONI (artt. 7 e 8 Principi), in tema di celebrazione delle Assemblee ordinarie elettive e delle assemblee straordinarie;
- h) Risulta violato il disposto di cui all'articolo 11 dei Principi fondamentali in tema di istituzione del Collegio dei Revisori dei conti, a tenore del quale "*gli*

*statuti federali devono prevedere la costituzione dell'organo di controllo composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea. In aggiunta ai membri suddetti il CONI nomina i componenti effettivi ed un supplente ...*";

i) Del tutto carenti sono le indicazioni di cui agli artt. 12,13,14 e 15 dei Principi, in materia di fissazione dei requisiti per rivestire cariche negli organi direttivi federali, con il connesso regime di incompatibilità;

l) Non è stata contemplata, ai sensi dell'articolo 18 dei Principi, la indicazione della *"separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale"*;

m) In violazione dell'articolo 19 dei Principi, lo Statuto ACI non contiene alcuna pur doverosa previsione circa i possibili casi di decadenza degli organi, con la individuazione del periodo massimo di 90 giorni di *prorogatio*, entro i quali, perentoriamente, devono essere ricostituiti con l'espletamento delle previste procedure;

n) Manca l'obbligatoria indicazione statutaria circa l'elenco delle discipline sportive praticate, ex art. 26 dei Principi, a ragione della pluriarticolata natura delle attività automobilistiche, che contemplano specialità del tutto diverse (competizioni su pista, per molteplici categorie, su strada e fuoristrada);

o) Lo Statuto ACI, in difformità delle disposizioni di cui all'art. 30 dei Principi, non contiene alcuna previsione conformativa ai principi di giustizia sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.

In particolare, con evidente rilievo, del tutto pretermessa risulta la espressa previsione, a tenore della quale *"ferma restando la competenza del TAS a nome del Codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio federale devono concludersi entro novanta giorni dal deferimento della procura antidoping del CONI"*

\* \* \*

## **VII - ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 101 DEL 27**

**FEBBRAIO 2007 DELLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI. VIOLAZIONE DELLO STATUTO CONI, DELL'ART. 1 DEI CRITERI DI CONTROLLO DEFINITI DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI CON DELIBERAZIONI 1164/2000 E 1271/2004. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 242/99 IN TEMA DI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI GIUSTO PROCEDIMENTO. ILLEGITTIMITÀ. IRRAZIONALITÀ.**

1. Con deliberazione n. 101 del 27 febbraio 2007, la Giunta Nazionale del CONI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, lett. L) dello Statuto, è pervenuta alla approvazione, parziale con prescrizioni, del Regolamento CSAI e dei Regolamenti elettorali, adottati dal Consiglio Generale dell'Automobil Club d'Italia in data 16 gennaio precedente.

In particolare, sono stati approvati:

“ 1) il nuovo regolamento della CSAI, nel testo allegato, limitatamente agli articoli 7,8,9,10,18,19,20,46,48,49,51,53 e 54;

2) i nuovi regolamenti elettorali degli organismi della CSAI, nel testo allegato, limitatamente agli articoli 1,2,3,4,5, 5 bis, 6 , 6 bis, 7 e 10”.

E' dato evincere dalla parte motiva della deliberazione ed ancor più chiaramente nella Relazione che ne costituisce parte integrante, che il Comitato Olimpico si sarebbe in tale senso determinato, “considerata l'urgenza prospettata dall'A.C.I. ed al fine di consentire la indizione delle elezioni per la costituzione degli organismi della CSAI che successivamente avrà pieni poteri di autorganizzazione...”, disponendo di demandare chiarimenti al vigilante Ministero per la politiche giovanili e le attività sportive circa i provvedimenti da assumere in ordine allo Statuto A.C.I., pur essendo stato comunicato dal Capo di Gabinetto del Ministro per le attività sportive al Segretario Generale del CONI “che, nelle more

*della decisione definitiva del Consiglio di stato sull'appello proposto avverso la predetta sentenza del TAR del Lazio e tenuto conto della pronuncia negativa dei Giudici di Palazzo Spada sulla richiesta di sospensione della stessa, tutte le amministrazioni interessate devono dare esecuzione a questa sentenza e, quindi, la Giunta Nazionale del CONI è chiamata ad esercitare, in piena autonomia, le funzioni previste dell'art.22, comma 5, dallo Statuto, al fine di verificare la conformità dello Statuto dell'ACI, ai principi sanciti dall'art.16 del decreto legislativo n.242 del 1999, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale stesso”.*

In concreto, l'organo collegiale del Comitato Olimpico ha proceduto all'approvazione – ancorché in forma parziale – dei Regolamenti organizzativo ed elettorale della CSAI, nelle more di ricevere (come sembra accaduto, secondo quanto è dato conoscere) dal competente Ministero la conferma, invero, ultronea, circa la necessità di doversi procedere anche allo scrutinio delle disposizioni statutarie, che rappresentano presupposto necessario di quelle a carattere regolamentare.

Lo scrutinio non risulta ad oggi essere pervenuto ad alcuna conclusione.

2.Sulla premessa che precede, non sembra azzardato rinvenire nella deliberazione in esame plurimi profili di illegittimità, nei termini di seguito denunciati.

E' dato leggere nella Relazione a firma del Segretario Generale CONI, allegata alla deliberazione n. 1164/2000, con la quale sono stati adottati *“criteri e modalità per l'esercizio dei controlli sulle Federazioni sportive nazionali ...”* (integrata dalla più recente deliberazione n. 1271 del 15 luglio 2004), che tutte le *“federazioni sportive entrano a far parte dell'ordinamento se riconosciute a fini sportivi dal CONI...”*.

Ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2, lettera c) del d.lgs 242/1999 e succ. mod. spetta al Consiglio Nazionale adottare il provvedimento del

***ricoscimento ai fini sportivi*** di federazione sportiva nazionale (mai adottato sino ad ora), nonché dell'articolo 7 dello Statuto del CONI, spetta alla Giunta Nazionale deliberare la riconferma del ***ricoscimento ai fini sportivi***, ma subordinatamente alla verifica positiva di conformità degli Statuti e dei Regolamenti federali rispetto ai principi e criteri direttivi definiti dal d.lgs. 242/99 e dal Comitato Olimpico nazionale, in ossequio alla disposizione di cui all'articolo 1 dei richiamati criteri per il controllo delle Federazioni Sportive.

E' dato cogliere nella seriazione degli atti di competenza del Comitato Olimpico almeno due elementi di crisi, da relazionarsi tanto al procedimento di approvazione quanto alla verifica della insussistenza delle condizioni e dei presupposti per pervenire al riconoscimento a fini sportivi, che a diverso titolo confluiscono, con valenza negativa insuperabile, negli atti impugnati.

L'A.C.I. non ha mai conseguito il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, pur a distanza di anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 242/99, per non aver mai sottoposto Statuto e regolamenti alla approvazione del CONI.

A seguito della pronuncia dell'On.le TAR, l'Ente ha ritenuto – in un primo momento – di trasmettere al Comitato Olimpico i soli Regolamenti approvati dal Consiglio Generale ed assai più di recente, secondo quanto si è avuto modo di apprendere, anche lo Statuto riformato.

L'inversione procedimentale cui si è dovuto assistere, per essere stata deliberata la approvazione dei Regolamenti, ma nelle sole parti in cui si disciplinano la composizione degli organi collegiali CSAI e le relative procedure elettorali, per essere stata pretermessa ogni determinazione sullo Statuto, finisce per riflettere conseguenze insanabili sul provvedimento adottato, incidendo in via diretta anche sul legittimo esercizio delle attività sportive da parte della ricostituenda CSAI .

Dal riscontro delle disposizioni regolamentari approvate, ferma l'intrinseca

illegittimità che le affligge in larga parte, come sarà dedotto, appare evidente che la Giunta Nazionale del CONI abbia ritenuto di prestare consenso alla costituzione della nuova CSAI, confidando, come espressamente affermato al punto 3 della Relazione allegata alla deliberazione impugnata (pag. 4, ultima parte), nella potestà degli organi della CSAI di *“modificare i regolamenti stessi qualora dovesse risultare necessario per conformarli a tutti i principi ispiratori stabiliti dal CONI”*.

L'assunto si mostra palesemente erroneo e significativo per le conclusioni cui consente di pervenire.

Il relatore, prima, e la Giunta Nazionale poi, mostrano di cadere – a tacer d'altro – in clamoroso equivoco, per aver ritenuto, peraltro sulla spinta di ragioni di urgenza evocate dall'ACI, ma senza alcun riscontro giustificativo concreto (se solo si osserva che anche all'indomani della mancata concessione di misura interinale da parte dell'Ecc.mo Consiglio di Stato le attività sportive sono state gestite ed organizzate senza soluzione di continuità), di poter comunque autorizzare le attività prodromiche alla costituzione del nuovo organo, ma prima ed a prescindere da qualunque valutazione (*rectius*: scrutinio) in ordine all'an della corrispondenza tra soluzione adottata dall'ACI, cristallizzata nello Statuto, e modello legale dettato dall'ordinamento sportivo.

In buona sostanza, non sembra azzardato affermare che prima ancora di interrogarsi sulle disposizioni che regolano la vita dell'organo cui risultano “attribuite” (con i limiti tutti denunziati), funzioni in ambito sportivo, non avrebbe potuto essere pretermessa la verifica in ordine alla esistenza stessa della CSAI per come descritta dallo Statuto dell'ACI e quindi, in concreto, alla legittimità delle scelte introdotte con il rinnovato articolo 25 dello Statuto.

A ben vedere, non convince la tesi prospettata in ambito CONI circa la sanatoria o comunque sanabilità ex post di profili di incompatibilità tra regolamenti CSAI e principi dettati dal Comitato Olimpico, anche a voler, per

assurda e combattuta ipotesi, riconoscere concretezza ed effettività al potere di autoregolazione devoluto alla ripetuta Commissione, dal momento che questa non è (né può diventare, *rebus sic stantibus*), Federazione Sportiva dell'Automobile.

Si ha ragione di ritenere, invero, che una cosa è l'esercizio di potestà di autonormazione, come enfaticamente rappresentato negli atti impugnati in *parte qua* (la cui latitudine può estendersi sino alla disciplina di stretto carattere tecnico – sportivo), un conto è, attraverso tale potere, ipotizzare che la CSAI possa adottare determinazioni che superino i limiti delle previsioni dello Statuto ACI, a conferma della carenza di quella condizione di reale indipendenza che è dato pretendere per il riconoscimento di Federazione Sportiva, secondo i ricordati principi della Carta Olimpica.

Tratteggiare una possibile “sanatoria” postuma se, da un lato, configura ipotesi comunque estranea alla logica ed alle rigorose disposizioni in materia di controllo, che assumono funzione costitutiva per porsi quale presupposto indispensabile per l'adozione del provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi, dall'altro risulterebbe in astratto ammissibile solo ove potesse essere riconosciuto *status* di Federazione sportiva in capo alla stessa CSAI, come tale titolare del relativo *munus*, la cui imputazione, come più e più volte detto, deve essere, al contrario, diversamente orientata.

E così, un conto è discutere di regolamenti tecnici ed organizzativi, sostanzialmente privi di rilevanza esterna, ben altro è l'esercizio del più rigoroso controllo sulle fonti statutarie: controllo che, circoscritto intorno alla attribuzione di poteri, e dunque intorno alla fonte originaria dalla quale solo in via derivativa discende l'adozione dei ripetuti regolamenti, non poteva prescindere dalla rigorosa osservanza delle statuizioni giurisdizionali espresse in primo grado.

Non è dato comprendere, invero, se non in funzione della conferma dell'equivoco nel quale versa il Comitato Olimpico Nazionale, come possa

comunque essere affermato (pag. 6 relazione allegata alla deliberazione impugnata), benché in forma acritica e senza alcuna motivazione, che il trasferimento dell'“esercizio del potere sportivo...” di cui all'articolo 25 dello Statuto ACI, risponda a “ quanto stabilito nella sentenza del TAR Lazio n. 10838/2006, laddove è stabilito che (...) era comunque necessario l'aggiornamento dello Statuto dell'Automobil Club ai principi generali della predetta normativa, lasciando, ad esempio, alla CSAI la sola funzione consultiva, ovvero procedendo all'inserimento della CSAI come organo titolare di poteri propri dell'ACI in ambito sportivo...”: affermazione che, comunque, integra giudizio inconferente a fronte della determinazione della Giunta Nazionale di non procedere in quella occasione (così fino ad oggi) allo scrutinio dello Statuto ACI, e di carattere erroneo, per aver presupposta la inammissibile equiparazione tra “esercizio” del potere sportivo ed attribuzione del potere stesso, con tutto il carico di conseguenze negative che non possono non discenderne, come ampiamente dedotto nelle pagine che precedono.

\* \* \*

**VIII - ILLEGITTIMITÀ DELLO STATUTO ACI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 20 E 29 DELLO STATUTO CONI, DELL'ART 3 LETT. A) DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE, DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONI NN. 1266/'04, 1273/'04 E 1288/'04, NONCHÉ DELL'ART. 90 L. 289/'02. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

1 Dispone il comma secondo dell'art. 20 Statuto CONI, che le Federazioni sportive nazionali sono “costituite”, in primo luogo, dalle associazioni e società sportive, prima ancora che dai singoli tesserati, in coerenza con quanto espresso dall'art. 15, comma primo, del d.Lgs. 242/'99.

Precisano, altresì, i Principi dettati per gli Statuti delle Federazioni sportive,

all'articolo 3, lett. a), che deve essere riconosciuto diritto di voto in favore delle ripetute figure associative, che abbiano acquisito l'affiliazione.

Si impone, pertanto, un primo momento di riflessione intorno al contenuto ed alla portata del provvedimento di affiliazione, per pervenire alla constatazione della sussistenza di ulteriore profilo patologico che affligge lo Statuto della Federazione sportiva dell'automobilismo.

Se, invero, è dato convenire con il magistero della consolidata giurisprudenza amministrativa di vertice, che riconduce il richiamato provvedimento nell'alveo delle "*ammissioni amministrative*", quale unico strumento per l'acquisizione "*dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo*", non sembra azzardato osservare che tale, indefettibile, passaggio formale e sostanziale risulta del tutto pretermesso nel contesto ordinamentale in esame, con un carico di conseguenze di carattere negativo di non secondaria portata.

2. Lo Statuto CONI, sul punto, sub art. 29, individua condizioni e presupposti perché società ed associazioni sportive possano conseguire l'affiliazione (*rectius*: il riconoscimento a fini sportivi), di competenza della singola Federazione sportiva: previsione statutaria che è stata precisata dalla deliberazione n. 1288/04 adottata dal Consiglio Nazionale, a tenore della quale "*alle Federazioni sportive (...) è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche (...) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato alla iscrizione*" nell'apposito Registro, di cui all'art. 90 della legge 289/02, come previsto dalla Deliberazione n. 1273/04 del CONI

In concreto, dalla sovrapposizione di disposizioni legislative ed ordinamentali sportive, è dato individuare un sistema piramidale nel quale le figure associative fanno ingresso, acquistando lo *status* di soggetti dell'ordinamento sportivo attraverso il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi (affiliazione), subordinata dalla verifica, di competenza della singola Federazione

sportiva, circa la conformità dello statuto alle prescrizioni CONI, cui può conseguire il riconoscimento definitivo, di spettanza del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico, all'esito positivo del giudizio di conformità su statuti e regolamenti, secondo i richiamati principi e secondo le disposizioni di cui all'art. 90 della legge 289/02.

Attraverso tale ultimo passaggio, viene a realizzarsi l'automatico inserimento dei soggetti interessati nell'apposito Registro, istituito dal Consiglio Nazionale del CONI in conformità alle richiamate disposizioni legislative dell'anno 2002, quale condizione indispensabile per abilitare le ripetute figure soggettive allo svolgimento di tutte le proprie attività in piena coerenza con il modello legale tipico, che contempla, sul presupposto che precede, anche un regime fiscale e tributario agevolato.

3. A conferma di quanto precede, assumono giusta rilevanza le determinazioni assunte dalla Agenzia delle Entrate, che hanno precisato (da ultimo con la Risoluzione n. 9 del 25 gennaio 2007), che il settore sportivo dilettantistico possa e debba beneficiare di trattamenti fiscali agevolati, ma all'esito della rigorosa osservanza delle prescrizioni sopra descritte, prima tra tutte quello dell'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale.

4. A fronte di quanto precede, appare agevole constatare che il modello offerto dall'A.C.I. risulta del tutto incompatibile con le richiamate disposizioni.

Dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 dello Statuto, è dato evincere che alla Federazione – ACI possano accedere, tramite "adesione", gli Automobil Club provinciali "*regolarmente costituiti*" nonché "*Enti ed associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo*", precisandosi, al comma secondo dell'articolo 3, che l'adesione è subordinata alla attestazione "*della presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province*".

Ora, trascurate per un solo momento ovvie considerazioni circa il

superamento dei limiti della più ampia (e benevola) discrezionalità in relazione al requisito della diffusione su base nazionale, sta la constatazione che non v'è traccia nello Statuto ACI di disposizioni che attengano al riconoscimento a fini sportivi (parziale e poi definitivo), delle associazioni e società che operino in ambito automobilistico.

Rispetto a queste ultime, si osserva per mero scrupolo, che conseguono l'affiliazione prima ed il riconoscimento definitivo, poi, all'esito di distinte procedure di controllo, rispettivamente di competenza federale e del Consiglio Nazionale del CONI, del tutto diversa e distinta risulta la figura del tesserato sportivo, quale soggetto – persona fisica che necessita del titolo abilitante per lo svolgimento delle attività, agonistiche ed amatoriale che siano, il quale, al più, aderisce ad una associazione o società sportiva.

5. Significativamente, ma con valenza negativa, è dato rilevare che se in ambito automobilistico società ed associazioni sportive rilevano solo quali soggetti che possano conseguire una delle cd. “*licenze sportive*”, rilasciate dalla CSAI, ai sensi dell'articolo 3 della Norma Supplementare n. 3 dalla stessa Commissione Sportiva adottata (e quindi non dall'Ente titolare del *munus*), si verifica che le stesse finiscano per essere ugualmente iscritte nel Registro del CONI, ma senza aver conseguito alcuna affiliazione (formale e sostanziale), dal momento che la competente Federazione, che la disconosce, non esegue controlli di conformità sugli statuti e sui regolamenti interni.

Per questa via, non è dato comprendere come possa pervenirsi a tale risultato, che appare configurare un *secundum genus* rispetto all'univoca previsione di legge e del CONI, con un risultato solo apparentemente (e comunque illegittimamente) favorevole ai soggetti provenienti dall'ambito automobilistico, che si vedono sottratti dall'osservanza di vincoli di natura non solo formale, con ciò condizionando in negativo sia l'ordinario svolgimento delle attività, sia il giudizio di compatibilità tra queste ed il regime fiscale agevolato che

discende in via diretta dalla iscrizione nel Registro tenuto dal CONI.

\* \* \*

***IX - ILLEGITTIMITÀ DELLO STATUTO ACI NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL REGOLAMENTO CSAI E DEI REGOLAMENTI ELETTORALI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 20 E 29 DELLO STATUTO CONI, DELL'ART 3 LETT. A) DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE SINTOMATICHE FIGURE. IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.***

In stretta connessione alla doglianza che precede, non può non osservarsi, in via di estrema sintesi, che il pregiudizio che deriva dalla illegittima collocazione delle società ed associazioni sportive che operano nel mondo dell'automobilismo sportivo, si traduce anche in termini di lesione dei più elementari principi in tema di partecipazione diretta alla vita democratica federale, anche se, per assurda e combattuta ipotesi, dovesse questa ritenersi circoscritta alle attività della sola Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, per come decritta dalla riforma statutaria e regolamentare oggetto del presente giudizio.

A ben vedere, dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Regolamento CSAI, è dato desumere che il Consiglio Generale dell'ACI, in cui siedono i rappresentanti degli Automobil Clubs provinciali (aderenti di diritto all'Ente, secondo gli articoli 1 e 3 dello Statuto), con la deliberazione assunta in data 16 gennaio 2007, in parte positivamente esaminata dal CONI con la deliberazione 101 del 27 febbraio successivo, ha introdotto una sostanziale riserva di posti (sottratta a qualunque controllo democratico elettorale), autoattribuendosi la titolarità della nomina, su un totale di 33 componenti del Consiglio Sportivo Nazionale CSAI (art 8 Regolamento), di dieci Presidenti di Automobil Club, oltre ai tre che compongono il Comitato Esecutivo CSAI (art 9 Regolamento).

A fronte di ciò, alla luce dei principi generali più e più volte invocati con i

motivi di ricorso che precedono, trascurata per un solo momento ogni questione sull'assetto generale impresso all'organizzazione dello sport dall'Automobil Club d'Italia, le disposizioni regolamentari in esame appaiono configurare inammissibile ipotesi discriminatoria, atteso che, stante la riserva dei posti in favore dei Presidenti di Automobil Club, è dato rilevare che è stato riservato nel solo Consiglio Nazionale Sportivo CSAI (nulla è contemplato per il Comitato Esecutivo), un solo posto al rappresentante di Scuderie, titolare della specifica licenza speciale (art. 8 lett. E) Regolamento).

Ora, fermo tutto quanto dedotto con il motivo di ricorso che precede, evidenziata ancora una volta l'incompatibilità quali – quantitativa tra numero complessivo di associazioni e società sportive – che la Federazione sportiva rifiuta di affiliare – e novero totale delle figure associative o societarie che hanno conseguito il rilascio di tessere sportive (senza omettere il riferimento alla distinzione, sopra trattata, tra affiliati e titolari di tessere), non appare superfluo evidenziare che le richiamate disposizioni regolamentari, anche a voler, per assurda ipotesi, limitare l'indagine ai soli soggetti titolare di tessera sportiva – che peraltro, del tutto immotivatamente, il Regolamento CSAI tiene in considerazione limitatamente alle figure delle scuderie, escludendo associazioni e società titolari di licenze ACI di organizzatore, pacificamente contemplate nelle apposite disposizioni cui alla Norma Supplementare n. 3 del Regolamento Nazionale Sportivo CSAI – è dato poter calcolare una cifra di circa 300 tra associazioni e società, cui è stata concessa la presenza con un solo rappresentante nel Consiglio Sportivo Nazionale (nessuno nel Comitato Esecutivo), a fronte dei dieci posti di spettanza dei 106 Automobil Clubs provinciali, oltre ai tre nel Comitato Esecutivo.

Il che, ex se, appare costituire elemento invalidante le disposizioni impugnate, anche sotto ulteriore profilo.

\* \* \*

**X - ILLEGITTIMITÀ SOTTO ULTERIORE PROFILO DEGLI ARTT. 7, 12 E 19 DELLO STATUTO ACI, NONCHÉ DEGLI ARTT. 8,9,19 E 20 DEL REGOLAMENTO CSAI E CONNESSI REGOLAMENTI ELETTORALI, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE ADOTTATI DAL CONI, IN PUNTO AD INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE DEI DELEGATI REGIONALI E DEI PRESIDENTI DI AUTOMOBIL CLUBS PROVINCIALI.**

Risultano contemplati tra i componenti del Consiglio Sportivo Nazionale CSAI anche sette Delegati Regionali, chiamati peraltro alla elezione, al proprio interno, dei due componenti del Comitato Esecutivo CSAI (artt. 8 e 9, secondo comma, Regolamento), in aperta violazione del disposto di cui all'articolo 16 dei Principi fondamentali per gli statuti delle federazioni sportive, più e più volte menzionati, a tenore del quale *“la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, centrale e territoriale, della stessa Federazione...”*.

Ora, nel momento in cui, benché illegittimamente, l'Automobil Club d'Italia ha ritenuto di assicurare l'ossequio alle disposizioni legislative ed ordinamentali sportive menzionate, individuando la CSAI quale organo legittimamente titolare dei poteri sportivi dell'ACI, così da garantire in quel contesto il rispetto dei principi di partecipazione diretta di atleti e tecnici alla vita federale, non è dato comprendere come possa pretermettersi l'osservanza delle regole imposte dall'articolo 16 dei Principi fondamentali, che individuano puntualmente ragioni di incompatibilità nella partecipazione alla vita degli organi direttivi.

Il Delegato Regionale di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento, viene eletto dai Delegati Provinciali e locali, che sono espressione *“dei titolari delle tessere sportive ACI, residenti in ogni provincia e territorio sede di Automobil Club”*, che si esprimono a tal scopo ogni quattro anni, previa convocazione di apposita

assemblea.

Ora, trascurata la sintomaticità delle espressioni utilizzate, che significativamente relazionano l'individuazione dell'appartenente al mondo sportivo al rilascio di tessera ACI e la collocazione sul territorio in funzione della presenza di Automobil Club, quale rafforzativo di una titolarità di poteri mai smentita o attenuata, non può non convenirsi che lo *status* di Delegato Regionale, così acquisito, costituisce elemento ostativo, idoneo e sufficiente, per consentire l'ingresso nel Consiglio Sportivo Nazionale e nel Comitato Esecutivo CSAI, anche a voler, per un solo momento, annettere valenza compatibile di tale modulo con il modello legale definito dal legislatore nazionale e dal CONI.

Considerazioni di analogo tenore, invero, sembrano poter essere formulate anche in relazione alla presenza dei Presidenti di Automobil Club provinciali, ma con un carico di rilievo negativo ulteriore, se solo si rifletta che, fermo il principio di cui all'articolo 16 dei Principi fondamentali, il rappresentante ACI non solo risulta beneficiare di una quota rilevante di posti nel Consiglio Sportivo Nazionale e nel Comitato Esecutivo CSAI, ma siede di diritto nelle componenti collegiali dell'Automobil Club d'Italia (veri organi direttivi federali), quali l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo, così potendo cumulare il duplice ruolo di titolare di carica espressa a livello periferico e componente di organo apicale della Federazione sportiva.

Il tutto, peraltro, senza omettere di rilevare, per scrupolo di completezza, che non sembra sussistere alcun impedimento regolamentare alla possibilità che lo stesso Presidente di Automobil Club provinciale possa candidarsi per la elezione quale Delegato Regionale, con ciò solo profilandosi il duplice risultato, *ex se* abnorme, di poter accedere anche per questa via alle cariche federali e quindi di poter configurare, come in concreto avvenuto di frequente in ambito CSAI, di conseguire il cumulo di molteplici cariche e funzioni in favore dei ripetuti Presidenti provinciali.

\* \* \*

## **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Quanto al *fumus*, si ritiene di aver diffusamente esposto le ragioni per le quali le impugnate determinazioni siano da ritenersi gravemente viziate.

Sussiste altresì il *periculum in mora*.

Il rapporto di dipendenza degli atti impugnati con le statuizioni consacrate in sentenza esecutiva, per non essere stata incisa in sede di appello, e, a sua volta, l'esecutività degli stessi, inducono ad evidenziare l'esigenza di tutela immediata, che possa consentire l'ingresso di un modello legale quale disciplinato dal legislatore per la esecuzione delle ordinanze cautelari, in sostanziale allineamento al regime riservato alla esecuzione di sentenze, ancorché non abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.

Viene, in concreto, in evidenza il depauperamento della tutela, se ristretta al solo momento della decisione nel merito, se alla stessa costretti dalla novella dell'anno 2005 che, introducendo la categoria della nullità per ipotesi di violazione o elusione del giudicato (che nella specie non si distingue per la condizione della sentenza non incisa in via interinale dal Giudice di appello), affida alla giurisdizione esclusiva il sindacato del Giudice Amministrativo, ritenendosi così la stessa sottratta al regime del giudizio di ottemperanza.

Se così è, non si ritiene possa restare escluso l'ingresso di pronuncia interinale, che abbia a procurare la salvaguardia dei ricorrenti vittoriosi nel precedente ricorso, a fronte della intervenuta esecutività ed esecuzione progressiva e continuativa (cioè non esaurita) di atti che fittiziamente risultano conseguenza di adeguamento alle statuizioni del Giudice della legittimità, ma sostanzialmente sono il risultato di palese elusione, se le scelte operate finiscono, in concreto, per reiterare quelle colpite la pronuncia cassatoria.

L'inibitoria al perpetuarsi di situazione pregiudizievole garantisce l'equilibrio rispetto al momento della pronuncia nel merito, senza il permanere di situazioni

lesive o irripetibili, quale, ad esempio, l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo delle componenti collegiali della CSAI, che integra la perpetuazione di organismi la cui costituzione e formazione non sono adeguate alle statuizioni assunte dal Giudice Amministrativo con sentenza esecutiva, che ha finito e finisce per essere sostanzialmente ineseguita.

Il riordino concreto ed effettivo della disciplina dei modelli organizzativi degli Enti epigrafati, non può risultare intervenuto con gli atti impugnati che, se non temporalmente incisi, continuano a procurare discriminazioni e quindi il permanere di lesione nella sfera giuridico – patrimoniale di quanti hanno esercitato vittoriosamente il diritto al ricorso, che ha come primo risultato la salvaguardia dell'interesse pubblico, nella misura in cui gli atti annullati sono stati riconosciuti contrari ai principi dell'ordinamento ed alle regole del buon diritto.

\* \* \*

Per tutti i suesposti motivi, con la più ampia riserva di integrare, modificare e meglio specificare nonché di proporre motivi aggiunti si chiede che codesto On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso voglia – previo accoglimento dell'istanza cautelare - annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato.

Teramo – Roma, 24 aprile 2007

(Sandro Pelillo)

(Angelo Raffaele Pelillo)

(Laura Palasciano)

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso atto a: **A.C.I. - Automobil Club d'Italia**, in persona del Presidente p.t. presso la sede in **(00185) ROMA, VIA MARSALA N. 8** ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente p.t. del Consiglio dei Ministri, nel domicilio eletto ex lege presso **l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**, in **ROMA – VIA DEI PORTOGHESI N. 12** ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

**VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, con delega per il turismo nel domicilio eletto ex lege presso **l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**, in **ROMA – VIA DEI PORTOGHESI N. 12** ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

**CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**, in persona del Presidente p.t. presso la sede in **(00194) ROMA – LARGO BOSIS N. 15** ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

**FRANCESCO SOLIMENA** presso il domicilio in **(85100) POTENZA – VIA**

**PRETORIA N. 289**, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale: